



COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO
Provincia di Piacenza

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DELLE STRUTTURE
E DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE**

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 20-12-2013
- Pubblicata _____
- Esecutiva in data 20-12-2013

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso, la gestione ed i criteri e le modalità di richiesta, l'assegnazione ed utilizzo delle strutture e dei locali di proprietà comunale da parte di Enti, Organismi partecipativi, Partiti e Movimenti politici, Gruppi organizzativi e Privati e singoli cittadini per finalità prevalentemente a favore della comunità.

ART. 2 – STRUTTURE E LOCALI CONCEDIBILI

Le strutture e locali di proprietà comunale concedibili in uso e/o gestione sono individuati con deliberazione della Giunta Comunale.

Si intendono ricompresi nel termine strutture e locali, oltre agli edifici, locali e sale di proprietà comunale anche gli spazi pubblici aperti, le piazze ed ogni altra area suscettibile di utilizzo per manifestazioni, iniziative e attività in genere.

ART. 3 – SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA E FINALITA' D'USO DEI LOCALI E DELLE STRUTTURE

1) Possono chiedere ed ottenere l'uso dei locali e delle strutture di proprietà comunale concedibili in uso e/o gestione i seguenti soggetti:

- a) Associazioni culturali, sportive, ambientaliste, di tempo libero, di volontariato e di promozione sociale. Nell'attribuzione della concessione saranno preferite quelle operanti con continuità in ambito comunale;
- b) Enti no profit, Onlus disciplinate dal D. Lgs n. 460 del 04.12.1997;
- c) Associazioni di volontariato costituite ai sensi dell'art. 3 della L. n. 266 del 11.08.91;
- d) Cooperative sociali istituite ai sensi della L. n. 381 del 08.11.1991;
- e) Comitati di partecipazione;
- f) Gruppi o partiti rappresentati in Consiglio Comunale;
- e) Gruppi ed organismi politici non rappresentati in Consiglio Comunale;
- f) Comitati di cittadini istituiti in associazioni per la tutela e la salvaguardia di interessi collettivi il cui statuto sia stato preventivamente presentato all'amministrazione comunale;
- g) Patronati sindacali ed associazioni di categoria, ex combattenti, invalidi civili e del lavoro;
- h) Organismi religiosi;
- i) Organismi ed istituzioni scolastiche locali;
- j) Enti istituzionali che ne facciano richiesta per promuovere ed organizzare iniziative di interesse per la collettività di Castelvetro Piacentino;
- k) Condomini;

La concessione potrà essere rilasciata, previo parere conforme del Sindaco, anche a soggetti diversi da quelli sopra elencati (es. privati cittadini, singoli o riuniti in gruppi spontanei) purché i locali di che trattasi non vengano utilizzati a scopo di lucro e/o propaganda e che l'iniziativa o l'attività per la quale viene chiesta la disponibilità d'uso dei locali o delle strutture sia di interesse di almeno una parte dei cittadini.

2) Le strutture ed i locali verranno concessi in uso per:

- a) iniziative di carattere politico, sindacale, sportivo, sociale, culturali, artistiche e ricreative;
- b) convegni e manifestazioni artistiche, culturali, sociali, sportive, sindacali, politiche;
- c) seminari, incontri, convegni di associazioni di categoria, sindacati;
- d) assemblee condominiali;

ART. 4 - FORME DI CONCESSIONE

La concessione delle strutture e dei locali di cui al presente regolamento potrà essere fatta nelle seguenti forme :

- a) concessione in uso esclusivo;
 - b) concessione in uso non esclusivo;
 - c) concessione per attività saltuarie;
- a) Per uso esclusivo si intende l'utilizzo della struttura o del locale solo da parte del richiedente, (per esempio come sede della propria associazione o gruppo, con consegna in esclusiva delle chiavi del locale) per un periodo pari ad almeno un anno con esclusione della possibilità di utilizzo da parte di chiunque altro eccetto nei casi particolari concordati con l'Amministrazione Comunale. La tipologia d'uso sarà disciplinata da apposita convenzione da approvarsi dalla Giunta Comunale. Tali convenzioni non potranno in ogni caso superare la durata di 4 anni e potranno essere stipulate solo con associazioni/organizzazioni operanti nel territorio comunale.

La struttura o il locale è generalmente concessa a titolo di comodato e la copertura dei costi di gestione (acqua, gas, luce, telefono servizi di pulizia, ecc) verrà stabilita, caso per caso, a carico del comodante o del comodatario, secondo le modalità e nella misura stabilita dalla stessa convenzione.

Per quanto non diversamente previsto in convenzione si applicano le norme del Codice Civile.

- b) Per concessione non esclusiva afferente l'attività periodica si intende la possibilità, attribuita anche a più soggetti, di usufruire della stessa struttura o locale, accedendovi in fasce orarie distinte, ben determinate e con cadenza periodica. La concessione non potrà superare la durata di 1 anno, trascorso tale termine la concessione dovrà essere rinnovata. In ogni caso, nelle diverse fasce orarie della giornata, dovrà essere garantita la possibilità di utilizzare la medesima struttura o locale da parte di una pluralità di soggetti diversi. Nella stessa fascia oraria dovrà sempre essere garantita la possibilità dell'utilizzo contemporaneo di più strutture o locali diversi ubicati nello stesso stabile.
- c) Per uso saltuario si intende l'utilizzo dei locali di proprietà comunale in tutti gli altri casi residuali.

Mentre al rilascio della concessione in uso esclusivo si provvede mediante sottoscrizione di apposita convenzione preventivamente approvata dalla Giunta Comunale per l'assegnazione in concessione saltuaria o/e in uso non esclusivo provvede il Responsabile del Servizio competente. Il presente regolamento costituisce a sua volta, parte integrante della convenzione e dell'atto di assegnazione in concessione saltuaria o/e in uso non esclusivo.

ART. 5 – MODALITA' DI RICHIESTA PER L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE E DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE

Le istanze di utilizzo delle strutture e dei locali di proprietà dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Castelvetro Piacentino preferibilmente almeno 15 giorni prima della data prevista e contenere:

- la denominazione della Società, Associazione, Ente o Gruppo, o del singolo richiedente;
- l'indicazione del Presidente del gruppo o dell'Associazione che si assume la responsabilità della concessione, suo indirizzo e numero telefonico;
- nominativo del responsabile effettivo della custodia;
- l'attività che si intende svolgere;
- l'indicazione del giorno, dell'orario e della struttura o del locale richiesti e quante persone vi saranno presenti contemporaneamente.

Art. 6 – COMPETENZE E MODALITA' DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Il rilascio della concessione è subordinato alla disponibilità della struttura o del locale chiesto ed alla rispondenza dei requisiti del richiedente a quanto previsto dal presente Regolamento.

Qualora si tratti di locali ubicati all'interno di plessi scolastici la concessione verrà rilasciata conformemente a quanto previsto dalla convenzione per l'uso da parte di terzi dei locali scolastici stipulata tra la Dirigenza Scolastica ed il Comune.

L'impiego di ambienti di pertinenza della biblioteca è concesso previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, sentito il bibliotecario e l'assessore competente. L'uso dei locali dovrà tenere conto della salvaguardia dei diritti del personale, degli utenti e degli orari di apertura della biblioteca. Le istanze per l'utilizzo di ambienti di pertinenza della biblioteca dovranno pervenire al protocollo dell'Ente preferibilmente almeno 15 giorni prima della data richiesta.

Nel caso in cui le richieste di concessione riguardino locali e strutture presso i quali vi sia bisogno di trasportare sedie, tavoli, sistemare impianti di registrazione, microfoni, proiettori etc, di proprietà del Comune, oppure nel caso in cui venga richiesta la collaborazione di personale del Comune o comunque di qualsiasi prestazione a carico dell'amministrazione comunale, il rilascio della concessione è subordinato alla verifica della disponibilità effettuata a cura dell'ufficio che ha in capo la responsabilità gestionale del materiale richiesto o del personale dipendente di cui si chiede la collaborazione.

L'assegnazione dovrà ispirarsi a criteri di equità e rispondere per quanto possibile alle necessità dei soggetti richiedenti.

In relazione alla particolarità dell'uso delle strutture o della conformazione dei locali il rilascio della concessione potrà essere subordinato ad ulteriori prescrizioni rispetto a quelle previste nel presente regolamento.

Per gli scopi istituzionali cui è preposto il Comune di Castelvetro P.no ha la priorità d'uso, senza formalità particolari, sia in ordine alle istanze presentate che a concessioni già rilasciate; hanno altresì precedenza le manifestazioni organizzate con il patrocinio del Comune.

ART. 7 – MODALITA' DI UTILIZZO E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1. I soggetti concessionari sono tenuti ad utilizzare e custodire i locali, arredi e strumentazione nei limiti stabiliti dall'atto di concessione;

2. Il concessionario è altresì responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati per fatti a lui imputabili dall'omessa vigilanza o custodia ai locali, arredi e strumentazione per il periodo di efficacia della concessione;

3. Il concessionario è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata nell'ambito delle strutture o all'interno dei locali per i quali ha ottenuto la concessione;

4. Il concessionario ha, inoltre, i seguenti specifici obblighi:

a) ritirare presso gli uffici competenti, rilasciando apposita ricevuta, le chiavi della struttura o del locale avuto in concessione;

b) divieto assoluto di consegnare le chiavi ad altri;

c) divieto assoluto di duplicare le chiavi;

d) riconsegnare le chiavi dopo la cessazione dell'uso entro il giorno successivo;

e) impedire, durante il periodo di concessione, l'accesso ad associazioni, gruppi, enti non appositamente autorizzati;

f) provvedere, prima di chiudere i locali, allo spegnimento del sistema di illuminazione e di riscaldamento se non altrimenti predisposto;

g) chiudere a chiave i locali concessi in uso, il portone ed i cancelli d'ingresso nonché le altre entrate/uscite secondarie all'edificio in cui il locale concesso in uso si trova ubicato;

h) segnalare, senza ritardo alcuno, al Comune eventuali problemi riscontrati durante l'utilizzo dei locali;

i) rilasciare i locali nelle condizioni, anche igieniche, in cui sono stati consegnati;

l) utilizzare i locali solo per il fine contenuto nella richiesta;

m) utilizzare, qualora non di proprietà del Comune, solo materiale od apparecchiature conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e nel rispetto del D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro;

n) non depositare materiali e oggetti propri nei locali scolastici permessi all'uso;

o) non depositare, nei casi di concessione non esclusiva o saltuaria, materiale e cose proprie nei locali concessi in uso;

p) richiedere la preventiva autorizzazione per l'affissione di supporti vari supporti carattere permanente;

q) usare le parti comuni della struttura e dei servizi igienici secondo le regole della civile convivenza e nel rispetto dei diritti e delle esigenze degli altri utenti;

In ogni caso l'Amministrazione Comunale non risponde dei danni arrecati al materiale custodito presso i propri locali (furti, sottrazioni, ecc.);

5. I gruppi richiedenti, in relazione alle manifestazioni promosse, si faranno carico della comunicazione alla autorità di Pubblica Sicurezza qualora ne ricorressero i presupposti.

ART. 8 – SISTEMAZIONE DEI LOCALI

1. L'Amministrazione Comunale concederà l'uso delle strutture e dei locali richiesti nello stato di fatto in cui si trovano al momento del rilascio della concessione e quindi, con le attrezzature esistenti. Ogni intervento disposto di iniziativa del concessionario (installazione di impianti di amplificazione, registrazione, trasporto di mobili, affissione di bacheche, vetrine, etc.) dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

2. L'acquisto da parte del Comune di mobili, oggetti d'arredo, strumentazione varia (computer, stampanti, impianti di amplificazione, microfoni, etc.), necessaria per le esigenze di utilizzo dei locali o delle strutture concesse in uso sarà posta a carico del concessionario, salvo eventuale contribuzione alla spesa decisa dall'Amministrazione Comunale, conformemente al Regolamento sulla concessione di contributi.

Il materiale, non di proprietà del Comune, portato all'interno dei locali e comunque collegato ad impianti elettrici, di distribuzione del gas, acqua, linee telefoniche dovrà corrispondere alle norme vigenti in materia di sicurezza ed essere oggetto di apposita dichiarazione del concessionario attestante che tali apparecchiature non presentano vizi che possano arrecare danni agli impianti, ai locali ed a terze persone. L'Amministrazione Comunale è in ogni caso sollevata dalla

responsabilità per danni derivanti dall'installazione o comunque dal malfunzionamento di strumenti od apparecchiature non di proprietà del Comune.

3. Eventuali necessità di modifica ed adeguamento delle strutture e dei locali da effettuarsi di iniziativa del concessionario dovranno essere di volta in volta valutati e concordati con l'Amministrazione Comunale.

4. L'utilizzo di strumentazioni o di apparecchiature di proprietà dell'Amministrazione Comunale già predisposte all'interno dei locali avverrà sotto la piena responsabilità del concessionario stesso che ne risponderà sia per quanto concerne il corretto uso che per la rifusione di eventuali danni cagionati;

ART. 9 – TARIFFE E PAGAMENTI

1. L'utilizzo da parte di terzi delle strutture e dei locali di proprietà comunale è soggetto al pagamento di tariffe e deposito di cauzioni, se previste, stabilite con apposita deliberazione dalla Giunta Comunale.

2. Qualora un concessionario non utilizzi una struttura, pur avendola già impegnata, sarà comunque tenuto a pagare il corrispettivo stabilito.

3. L'importo dovuto dovrà essere versato anticipatamente tramite Tesoreria Comunale e copia della ricevuta del pagamento effettuato dovrà essere esibita al ritiro della concessione;

3. Il mancato pagamento della tariffa entro i termini stabiliti comporterà, oltre alle normali azioni del Comune per il recupero del credito, la decadenza della concessione e l'esclusione del concessionario moroso da ogni ulteriore assegnazione di strutture o locali di proprietà comunale;

4. La Giunta Comunale, nei casi non previsti dal presente regolamento, determinerà le modalità di concessione o diniego nell'assegnazione di strutture o locali stabilendo anche la tariffe da applicarsi al caso considerato;

ART. 10 - ESENZIONI E/O RIDUZIONI

1. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di concedere esenzioni e/o riduzioni dal pagamento della tariffa per l'uso di locali e strutture da effettuarsi nell'ambito di manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione stessa o considerate di particolare interesse collettivo.

Sono inoltre concessi a titolo gratuito i locali e le strutture richieste.

a) per iniziative organizzate dall'Amministrazione sia direttamente che per il tramite di organismi che agiscono in collaborazione con la stessa, posto che i termini, obblighi e responsabilità della collaborazione devono essere esplicitati con deliberazione della Giunta Comunale;

b) per ogni altra manifestazione per la quale la Giunta Comunale ravvisi, con apposita deliberazione, ragioni di pubblico interesse tali da motivare la concessione a titolo gratuito della struttura;

c) da formazioni politiche presenti sul territorio comunale sia per la loro normale attività politica che per le attività da svolgere in occasione di elezioni politiche, amministrative o di referendum e che non godono già dei benefici derivanti dalla stipula di altre convenzioni con l'Amministrazione Comunale.

Eventuali riduzioni della tariffa potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale con il seguente ordine di priorità :

- utilità sociale (cioè estesa al maggior numero di cittadini) dell'iniziativa o dell'attività per la quale si richiede l'uso della struttura o del locale;

- grado di interesse che l'iniziativa o l'attività per la quale viene concesso l'uso del locale può suscitare nei cittadini, anche tenendo conto di analoghe iniziative trascorse.

ART. 11 - SALA CONSILIARE

E' facoltà del Sindaco decidere, in casi particolari, l'utilizzo della sala consiliare.

ART. 12 - CONCESSIONE DI SPAZI ALL'APERTO

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, anche alle richieste di utilizzo di spazi all'aperto (parchi, giardini, piazze, ecc.) di proprietà comunale, presentate dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 3.

2. In particolare, qualora sia richiesta anche la messa a disposizione di apparecchiature tecniche (impianto audio, videoproiettore, registratore ecc), tavoli, sedie od altri materiali oppure la collaborazione di personale del Comune, trova applicazione quanto disposto dall'art. 9 comma 4, del presente regolamento. Restano comunque salve le disposizioni vigenti in materia di tributi comunali.

3. E' fatto obbligo ai concessionari di spazi all'aperto provvedere a propria cura e spese alla pulizia, raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti nel periodo di utilizzo;

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Sindaco, fuori dai casi disciplinati da apposite convenzioni e nel rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, può in ogni momento e per motivate ragioni di interesse pubblico sospendere o revocare la concessione;
2. La concessione può essere sospesa o revocata per constatate irregolarità nell'utilizzo o nell'osservanza di quanto disposto dal precedente art. 7.
3. La concessione può essere negata quando il soggetto richiedente abbia reiteratamente in precedenza utilizzato i locali o le strutture in maniera difforme da quanto prescritto nella concessione e/o nel presente regolamento.
4. La revoca della concessione non prevede diritto di rivalsa alcuna da parte del Concessionario nei confronti dell'Ente.
5. Il presente regolamento annulla e sostituisce tutti i precedenti dispositivi esistenti in materia di utilizzo e gestione delle strutture e dei locali di proprietà comunale;
6. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di adozione.